



Area: Funzioni Generali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: Gestione dei Rifiuti
Ufficio: Autorizzazioni impianti recupero rifiuti

N.Reg. 290 del 09/10/2026

Treviso, 09/10/2026

Oggetto: DITTA ECODELI SRL - ALTIVOLE, VIA DELLO SPARTITORE - MODIFICA AUTORIZZAZIONE ORDINARIA, ART. 208 DEL DLGS 152/2006 - IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO IN STRALCI- DLGS N. 152/2006 - LR N. 3/2000 - PTA 2009. .

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il DDP n. 295 del 09/09/2024 con il quale la ditta Ecodeli Srl (P.IVA 04999880265), con sede legale in via Fornace n. 12 in comune di Vedelago (TV), è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006, alla realizzazione delle modifiche all'attività svolta in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 - 216 del DLgs n. 152/2006 e all'esercizio fino al **10/09/2034** dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in via Dello Spartitore in comune di Altivole, insistente su area catastalmente identificata al Foglio n. 14, mappali nn. 11, 183, 184, 185 e 261, come da progetto presentato in data 27/06/2022, assunto al prot. nn. 36594, 36600, 36602, integrato e modificato con documenti assunti al prot. n. 43703 del 27/07/2022, al prot. n. 4651 del 26/01/2023 e al prot. n. 28978 del 23/05/2024;

RICHIAMATO il DDP n. 7 del 01/02/2021, con cui il progetto sopra richiamato è stato escluso dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), con le prescrizioni e le verifiche post-operam stabilite nel parere espresso dal Comitato Tecnico Provinciale di Valutazione Impatto Ambientale del 21/01/2021, allegato al provvedimento medesimo;

VISTA la richiesta della Ditta pervenuta in data 24/03/2025, assunta al prot. n. 16381, finalizzata all'adeguamento dell'autorizzazione al Regolamento DM 127/2024;

VISTA la comunicazione di avvio dei lavori trasmessa dalla Ditta in data 28/08/2025 e assunta al protocollo provinciale n. 47770, ai sensi dell'art. 3 del provvedimento sopra richiamato, con inizio previsto in data 01/09/2025;

VISTA l'istanza trasmessa dalla Ditta con nota del 21/09/2026, assunta al prot. n. 54884 e integrata con nota del 28/09/2026, assunta al prot. n. 56310, con la quale viene richiesta la realizzazione del





progetto già approvato e la messa in esercizio dell'impianto per Stralci funzionali e, in particolare, comunica l'avvio all'esercizio del Primo Stralcio già realizzato, relativo dell'attività di recupero rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, fanghi, gesso e materiali refrattari, comprendente le modifiche strutturali, la pavimentazione impermeabilizzata delle aree destinate al transito, il sistema di lavaggio ruote, la rete di raccolta delle acque meteoriche a servizio delle superfici pavimentate realizzate e il relativo impianto di depurazione;

PRESO ATTO che, a corredo dell'istanza, la Ditta ha trasmesso la documentazione prevista all'art. 4 del DDP n. 295/2024, con riferimento alle opere effettivamente realizzate, nonché l'ulteriore documentazione tecnica necessaria ai fini dell'avvio del Primo Stralcio, come di seguito specificata:

- a) dichiarazione del Direttore dei lavori attestante l'avvenuta ultimazione delle opere ricomprese nel Primo Stralcio, relative alle aree di stoccaggio e al sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento;
- b) certificato di collaudo di stoccaggio delle aree realizzate ai sensi dell'art. 25, comma 6, LR n. 3/2000 con indicazione delle modifiche effettuate rispetto al progetto approvato;
- c) titoli edilizi relativi alle opere ultimate;
- d) nomina del collaudatore funzionale e del tecnico responsabile dell'impianto;
- e) dichiarazione che l'attività di recupero dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, fanghi, gesso e materiali refrattari (Primo Stralcio,) oggetto di avvio, non rientra tra quelle previste nell'Allegato I del DPR. n. 151/2011;
- f) Tavola 1 settembre 2026 stato autorizzato;
- g) Tavola 2 As Built Primo Stralcio;
- h) Tavola 3 settembre 2026 Primo Stralcio lay - out/impianto gestione delle acque;
- i) Tavola 4 settembre 2026 Primo e Secondo Stralcio lay - out/impianto gestione delle acque;
- l) Piano di Gestione Operativo (PGO) completo, comprendente le attività di gestione e recupero dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, fanghi, gesso e materiali refrattari, adeguamento alle disposizioni del DM 127/2024, nonché le attività di gestione e recupero di rifiuti (R13 e R12) svolte all'interno del capannone e nelle pertinenti aree esterne di stoccaggio;

PRESO ATTO delle seguenti modifiche non sostanziali rispetto a quanto autorizzato relativamente alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dell'area di stoccaggio e lavorazione delle nuove tipologie di rifiuti:

- variazione nella disposizione delle reti di raccolta delle acque;





- installazione di un impianto di disoleazione di potenzialità 90 L/s, in sostituzione di quello previsto da 84 L/s;
- sostituzione del bacino di laminazione impermeabilizzato a monte dello scarico con 2 tubi interrati con capacità di invaso complessiva di 190 m³, rispetto ai 180 m³ autorizzati;

CONSIDERATO che, con il Primo Stralcio, non è prevista l'impermeabilizzazione dell'area a Nord-Est dell'impianto, in quanto ricadente nell'ambito del Secondo Stralcio non ancora realizzato;

RITENUTO necessario che la Ditta isoli idraulicamente l'area pavimentata al fine di evitare il trascinamento di sostanze contaminanti in aree non impermeabilizzate mediante un cordolo perimetrale idoneo a tale scopo;

CONSIDERATO che la Ditta dispone del nulla osta idraulico allo scarico delle acque meteoriche provenienti dall'impianto di depurazione nel canale Piroleri - Ramo 3, rilasciato dal Consorzio di Bonifica Piave con prot. n. 10971 del 02/05/2023;

CONSIDERATO che sono stati riscontrati alcuni errori materiali nel punto 2 del paragrafo "Quantitativi Gestibili" dell'Allegato Tecnico al DDP n. 295/2024 e che, a seguito delle verifiche effettuate e sentita la Ditta, si rende necessario procedere alla relativa rettifica;

VISTA l'istruttoria condotta dall'ufficio dell'Unità Operativa Gestione dei Rifiuti del 30/09/2026;

RITENUTO di mantenere, per l'avvio dell'esercizio dell'impianto nella sua configurazione finale, il termine previsto dalla LR n. 3/2000, fissato in trentasei mesi dal rilascio del DDP n. 295 del 09/09/2024 e pertanto entro il 09/09/2027, salvo proroga concessa su motivata istanza della Ditta;

RITENUTO di poter autorizzare l'avvio dell'esercizio del Primo Stralcio, precisando che l'esercizio dell'impianto nella sua configurazione conclusiva può avvenire esclusivamente a seguito della realizzazione e dell'avvio del Secondo Stralcio, previa trasmissione alla Provincia della relativa comunicazione e positiva verifica della documentazione di cui all'art. 4 del DDP n. 295 del 09/09/2024, relativa alle opere realizzate;

RAVVISATA LA NECESSITÀ di dover prescrivere la presentazione di un collaudo funzionale parziale per il Primo Stralcio e un collaudo funzionale per il Secondo stralcio, ai sensi dell'art. 25 LR n. 3/2000;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare la modifica richiesta dalla Ditta, comprensiva dell'adeguamento al DM 127/2024, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti e sopra richiamata, nonché di revocare, ai fini della semplificazione amministrativa, il DDP n. 295 del 09/09/2024 dalla data di trasmissione alla Ditta delle garanzie finanziarie per l'avvio del Primo Stralcio, sottoscritte per accettazione dalla Provincia, di recepimento del presente provvedimento, confermando la scadenza dell'autorizzazione al 10/09/2034 e la validità della documentazione gestionale e progettuale già approvata, ove non in contrasto con il presente provvedimento;





RITENUTO, altresì, di cancellare, a partire dalla data di trasmissione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie per l'avvio del Primo Stralcio sottoscritte per accettazione, la Ditta dal Registro provinciale delle ditte che operano in procedura semplificata di cui all'art. 216, comma 3 del DLgs n. 152/2006;

VISTA la DGRV n. 2721 del 29/12/2014 in materia di garanzie finanziarie e il relativo indirizzo operativo riguardante la rivalutazione ISTAT degli importi unitari, fornito dalla Regione Veneto in data 24/04/2026, prot. 239085;

ATTESO che, ai sensi dell'allegato A alla DGRV 2721/2014, ad ogni modifica dell'attività, con conseguente variazione dell'autorizzazione, deve corrispondere un'esplicita integrazione della polizza già presentata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente;

PRESO ATTO che la Ditta con nota del 21/09/2026, assunta al prot. n. 54884, nell'ambito della richiesta di modifica per la realizzazione dell'impianto per Stralci, ha dichiarato la propria disponibilità a prestare la garanzia finanziaria di cui all'art. 8 lettera b) del DDP n. 295 del 09/09/2024 per l'importo complessivo rivalutato, riferito all'intero impianto autorizzato nella sua configurazione finale, per Euro 236.098,00 (duecentotrentaseimilanovantotto/00 Euro);

RICORDATO che l'individuazione del codice EER è esclusiva responsabilità del produttore del rifiuto, secondo quanto disposto dall'art. 184, comma 5 del DLgs 152/2006 e che il presente atto non costituisce indicazione, né avallo in tal senso;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio della presente autorizzazione tramite marca con codice identificativo n. 01250752941227 del 17/06/2026;

VISTI il DLgs n. 152/2006 e la LR n. 3/2000;

VISTO il DM 127/2024 relativo alla disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale;

VISTI il DPR n. 962/1973, il DM 23/04/1998, il DM 16/12/1998, il DM 30/07/1999, la LR n. 33/1985, il Piano di Tutela delle Acque e s.m.i. e la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977;

VISTI il DLgs n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'articolo 147 bis del DLgs n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - La ditta Ecodeli Srl (P.IVA 04999880265), con sede legale in via Fornace n. 12 in comune di Vedelago (TV), è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006, all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in via Dello Spartitore in comune di Altivole, insistente su area





catastalmente identificata al Foglio n. 14, mappali nn. 11, 183, 184, 185 e 261 come approvato con DDP n. 295 del 09/09/2024, comprensivo delle modifiche progettuali di cui alla documentazione trasmessa in data 21/09/2026, assunta al prot. n. 54844, che prevede la realizzazione per Stralci, così articolati:

- Primo Stralcio: attività di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, fanghi, gesso e materiali refrattari, comprensiva delle relative aree operative e di transito, della gestione delle acque meteoriche di dilavamento, con recapito finale nel canale “Pieroleri (Ramo 3)”, nonché della zona pesa e delle ulteriori opere funzionalmente connesse;
- Secondo stralcio: attività gestione e recupero di rifiuti (R13 e R12) comprensiva del capannone e delle pertinenti aree esterne perimetrali, nonché della rete di raccolta delle acque meteoriche.

La presente autorizzazione ha validità fino al **10/09/2034**.

L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento e nel caso non sussista valido titolo di disponibilità degli immobili e dell'area sulla quale insiste l'impianto.

ART. 2 - Il presente provvedimento costituisce Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e comprende:

- a) autorizzazione alla realizzazione del Secondo Stralcio dell'impianto di recupero rifiuti ad esclusione dei titoli edilizi in capo al Comune di Altivole;
- b) autorizzazione all'esercizio del Primo Stralcio dell'impianto di recupero rifiuti, come individuato all'art. 1, secondo quanto previsto dall'Allegato Tecnico al presente provvedimento per le parti pertinenti, a partire dalla data di trasmissione alla Ditta della Polizza fideiussoria di cui al successivo art. 10 lettera a), sottoscritta per accettazione dalla Provincia, a condizione che sia già stata presentata dalla Ditta la Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento di cui al successivo art. 10 lettera b);
- c) autorizzazione all'esercizio nella configurazione conclusiva (Primo e Secondo Stralcio), come definita all'art. 1 e secondo quanto previsto all'Allegato Tecnico al presente provvedimento, a decorrere dall'assenso dell'Amministrazione provinciale in merito alla documentazione trasmessa ai sensi dell'art. 7;
- d) autorizzazione alle emissioni in atmosfera;





e) autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche provenienti dall'impianto di depurazione a servizio dell'area di stoccaggio e lavorazione delle nuove tipologie di rifiuti, con recapito nel canale Piroleri - Ramo 3.

ART. 3 - Fino alla data di trasmissione alla Ditta della Polizza fideiussoria di cui all'art. 10 lettera a), sottoscritta per accettazione dalla Provincia, la stessa continua ad operare in regime di procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 - 216 del DLgs n. 152/2006.

A decorrere dalla medesima data, la Ditta cessa di operare in procedura semplificata ed è conseguentemente cancellata dal relativo Registro provinciale delle imprese.

Contestualmente il DDP n. 295 del 09/09/2024 viene revocato.

L'efficacia delle disposizioni sopra riportate è subordinata altresì all'avvenuta presentazione della polizza assicurativa per la responsabilità civile da inquinamento di cui al successivo art. 10, lettera b).

ART. 4 - La Ditta, entro trenta giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, deve trasmettere la documentazione attestante l'installazione di un dosso perimetrale che permetta l'isolamento idraulico della porzione di piazzale in prossimità dell'area Nord-Est fino al completamento del progetto complessivo.

ART. 5 - Entro centottanta giorni dalla data di cui all'art. 3, la Ditta deve trasmettere il collaudo funzionale relativo al Primo Stralcio di cui all'art. 25, comma 5 della LR 3/2000, redatto con i contenuti elencati al comma 8 del medesimo articolo.

La Provincia si riserva di modificare l'autorizzazione all'esercizio a seguito degli esiti del collaudo funzionale.

ART. 6 - Ai sensi dell'art. 24 della LR n. 3/2000 la Ditta deve avviare l'esercizio dell'impianto nella configurazione conclusiva, come definita dalla documentazione di cui all'art. 1 (Primo e Secondo Stralcio) entro 09/09/2027, pena la decadenza automatica del presente provvedimento, salvo proroga accordata su motivata istanza della Ditta.

Dell'inizio dei lavori del Secondo Stralcio va data comunicazione alla Scrivente e al Comune di Altivole.

ART. 7 - L'avvio dell'esercizio relativo all'impianto nella configurazione conclusiva (Primo e Secondo Stralcio) deve essere preceduto dalla trasmissione alla Provincia della documentazione di seguito elencata:

a) Certificazione di Regolare Esecuzione delle opere firmata dal Direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere idrauliche con allegata planimetria As Built;





- b) il certificato di collaudo delle aree relative agli stoccaggi, come previsto dal comma 6 dell'art. 25 della LR 3/2000;
- c) gli estremi o la copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;
- d) gli estremi o copia della segnalazione certificata di agibilità di cui all'art. 24 del DPR. n. 380/2001.

ART. 8 - Entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto di cui all'art. 7 la Ditta deve trasmettere:

- il collaudo funzionale del Secondo Stralcio di cui all'art. 25, comma 5 della LR 3/2000, con i contenuti elencati al comma 8 del medesimo articolo;
- i risultati di una campagna di verifiche fonometriche in campo eseguita post- operam, nelle posizioni e con le modalità indicate al paragrafo "Conclusioni" del DDP n. 7 del 01/02/2021.

La Provincia si riserva di modificare l'autorizzazione all'esercizio a seguito degli esiti del collaudo funzionale.

ART. 9 - L'impianto deve essere gestito nel rispetto del presente provvedimento e della documentazione di cui all'art. 1, nonché secondo le pertinenti prescrizioni dell'Allegato Tecnico come indicato all'art. 2, il quale costituisce parte integrante del presente provvedimento, composto dalle seguenti sezioni:

- a) SEZIONE A: Informazioni generali;
- b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;
- c) SEZIONE C: Emissioni in atmosfera;
- d) SEZIONE D: Acque meteoriche di dilavamento.

ART. 10 - Per poter svolgere l'attività in conformità al presente provvedimento, la Ditta deve essere in possesso delle seguenti garanzie finanziarie, valide ed efficaci, secondo i requisiti e lo schema previsti dall'Allegato A e dall'Allegato B della DGRV n. 2721/2014:

- a) nuova polizza fideiussoria assicurativa o bancaria con importo pari a Euro 236.098,00 (duecentotrentaseimilanovantotto/00) oppure appendice alla polizza vigente, in recepimento del presente provvedimento.

L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto;

- b) polizza assicurativa RC Inquinamento con massimale assicurato di almeno Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e garantita per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione; nel caso di





rateizzazione annuale, nel contratto si deve prevedere che, in assenza di disdetta comunicata dalle parti a mezzo PEC, almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un'altra annualità e così successivamente; le parti si obbligano in caso di disdetta ed entro il termine per la stessa previsto, sopraindicato, ad inserire la Provincia di Treviso quale codestinataria nella comunicazione di disdetta a mezzo PEC.

ART. 11 - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, comprensive anche dell'impianto di depurazione e/o dello scarico, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere comunicate preventivamente a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 208 del DLgs 152/2006.

ART. 12 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 13 - La variazione del legale rappresentante della Ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

ART. 14 - Nell'eventualità in cui la Ditta si venisse a trovare in uno dei seguenti stati: a) liquidazione giudiziale; b) liquidazione volontaria o controllata; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata comunicazione a questa Amministrazione; se la Ditta si trovasse in liquidazione giudiziale e non fosse in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa in materia, il ritiro ed il trattamento dei rifiuti deve intendersi sospeso.

ART. 15 - Ogni modifica al titolo di disponibilità dell'area e degli immobili, deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione, al fine di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 16 - L'ARPAV è incaricata del controllo dell'osservanza dei limiti allo scarico anche mediante accertamento analitico per verificare il rispetto delle prescrizioni dell'Allegato tecnico, SEZIONE D, del presente decreto.

ART. 17 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi con particolare riferimento all'autorizzazione idraulica allo scarico rilasciata dall'Ente gestore del corpo recettore, nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 18 - L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso sussistano a carico del titolare o del legale rappresentante le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (normativa antimafia) e nel caso non sussistano più requisiti soggettivi dichiarati dal titolare della Ditta in data 27/06/2022, assunti al prot. n. 36594.





ART. 19 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'ARPAV di Treviso, al Comune sede d'impianto, all'UO Economia circolare e ciclo dei rifiuti, EoW e Sottoprodotti di ARPAV e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

ART. 20 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto o ricorso straordinario, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, decorrenti dal ricevimento dello stesso.

BUSONI SIMONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

